

Doc. **XVI-bis**

n. **5**

PROPOSTA

**DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI
REGIONALI IN MATERIA DI RIFORMA IN SENSO FEDERALISTA
DELL'ORDINAMENTO REGIONALE**

**PRESENTATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 143, COMMA 1°
DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E 50,
COMMA 1°, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO**

Approvata nella seduta del 16 marzo 1999

—————
Comunicata alle Presidenze delle Camere il 16 marzo 1999
—————



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

IL PRESIDENTE

Roma, 16 marzo 1999
Prot. n. 09/PI/Q.R.

Illustre Presidente,

Le trasmetto, in allegato, il documento di proposte alle Assemblee in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale, che la Commissione per le questioni regionali ha approvato nell'odierna seduta al termine di una procedura di esame ai sensi degli articoli 143, 1° comma del Regolamento della Camera e 50, 1° comma del Regolamento del Senato.

Con profonda stima.

Mario Pepe
(Mario Pepe)

On. Luciano VIOLANTE
Presidente della
Camera dei deputati
SEDE



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER LE QUESTIONI REGIONALI

IL PRESIDENTE

Roma, 16 marzo 1999

Prot. n. 09 /PIQ.R. /1188

Illustre Presidente,

Le trasmetto, in allegato, il documento di proposte alle Assemblee in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale, che la Commissione per le questioni regionali ha approvato nell'odierna seduta al termine di una procedura di esame ai sensi degli articoli 143, 1° comma del Regolamento della Camera e 50, 1° comma del Regolamento del Senato.

Con profonda stima.

Mario Pepe
(Mario Pepe)

Sen. Avv. Nicola MANCINO
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

PAGINA BIANCA

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

ravvisata la necessità di contribuire con una propria iniziativa al rilancio del processo di riforma costituzionale dell'ordinamento regionale;

rilevato che deve essere valutato positivamente il testo sull'elezione diretta dei Presidenti delle Giunte regionali approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, in quanto esso amplia significativamente l'autonomia delle regioni in materia di forma di governo e legislazione elettorale;

ritenuto, peraltro, che tale intervento di revisione costituzionale è necessario ma non sufficiente, in quanto già nell'attuale fase sono di fatto praticabili ulteriori percorsi di modifica dell'ordinamento regionale, che si collocano, secondo una logica di continuità e sviluppo, su una ben definita trama normativa, costituita dalla legislazione di decentramento;

considerato, in particolare, che in aggiunta all'obiettivo già sopra indicato di un rafforzamento dell'autonomia statutaria, appare possibile:

1) costituzionalizzare il nuovo quadro delle competenze delineate dalla legge n. 59 del 1997, individuando una categoria di materie tassativamente riservate allo Stato e demandando la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative e legislative al sistema delle autonomie;

2) costituzionalizzare il principio di sussidiarietà, superando il criterio del parallelismo oggi fissato dall'articolo 118 della Costituzione, che si è di fatto tradotto in un ostacolo allo sviluppo delle realtà municipali;

3) sopprimere il sistema del controllo preventivo sulle leggi regionali previsto dall'articolo 127 della Costituzione;

visto il documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province autonome sui "Principali obiettivi di una riforma dello Stato in senso autonomistico";

tutto ciò premesso,

fa voti

affinché il Parlamento riprenda l'esame dei progetti di riforma dell'ordinamento regionale, secondo le direttrici indicate in premessa e tradotte nell'allegato documento ».

ALLEGATO

Ipotesi di modifica in senso federalista dell'ordinamento regionale.

Un primo aspetto da affrontare attiene alle competenze legislative delle regioni: da un lato, infatti, appare necessaria la cosiddetta inversione del catalogo delle competenze, attribuendo competenza generale e residuale alle regioni, nonché limitando i vincoli imposti alle leggi regionali ai soli principi fissati dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato. In tal modo, si consentirebbe alle regioni di perseguire proprie politiche di riforma. L'articolo 117 della Costituzione potrebbe essere pertanto modificato nel modo seguente:

« ART. 117. — La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

La competenza legislativa regionale deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato.

Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento.

È riservata allo Stato la competenza legislativa nelle seguenti materie:

- a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
- b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
- c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
- d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
- e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
- i) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
- g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
- h) moneta e perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;
- i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- m) amministrazione della giustizia;

- n) poste e telecomunicazioni;
- o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- p) ricerca scientifica;
- q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
- r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
- s) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale ».

Una seconda proposta consiste nel costituzionalizzare il principio di sussidiarietà « verticale », sancendo che l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative deve essere, in linea di massima, attribuito ai comuni e alle province, secondo una logica già presente, a livello di legislazione ordinaria, nell'articolo 3 della legge n. 142 del 1990. Verrebbe così eliminato dalla Carta costituzionale il criterio del parallelismo di competenze legislative e amministrative. L'articolo 118 della Costituzione potrebbe essere, quindi, sostituito dal seguente:

« ART. 118. — Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni, nelle materie in cui hanno competenza legislativa, conferiscono le funzioni e i compiti amministrativi ai comuni e alle province in applicazione del principio di sussidiarietà ».

Una terza proposta attiene all'autonomia statutaria delle regioni. Essa dovrebbe essere resa effettiva, sia eliminando la ratifica statale ora prevista dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione (aspetto formale), sia estendendola alla materia della forma di governo (aspetto sostanziale). A quest'ultimo proposito, si potrebbe suggerire che le relative disposizioni siano approvate a maggioranza qualificata dei due terzi in considerazione del fatto che l'attuale legislazione elettorale consente alla coalizione vincitrice di disporre, normalmente, del sessanta per cento dei consiglieri regionali. In concreto, si potrebbe aggiungere all'articolo 122 della Costituzione il seguente comma:

« 6. — La Regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare con legge regionale un sistema di elezione del presidente e dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge dello Stato. Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente articolo vengano sottoposte a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli ».

Si dovrebbe inoltre modificare il 2° comma dell'articolo 123 nel modo seguente:

« 2. — Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri ».

Naturalmente, queste indicazioni potrebbero risultare superate nel caso di approvazione delle proposte di legge costituzionale A. C. 5389 e abbinate, per le quali la Camera dei deputati ha approvato, in prima deliberazione, un testo — attualmente iscritto all'ordine del giorno del Senato come atto n. 3859 — che modifica l'articolo 123 della Costituzione nel senso di un riconoscimento dell'autonomia statutaria sia in termini formali-procedurali (vengono esclusi la ratifica parlamentare ed il visto del Commissario del Governo), sia in termini sostanziali, in quanto si esplicita che lo statuto « determina la forma di governo » della regione.

L'ultima proposta prevede l'eliminazione del controllo preventivo sulle leggi regionali. Il Governo potrebbe solo impugnare, entro trenta giorni, le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale. L'articolo 127 della Costituzione verrebbe quindi modificato nei seguenti termini:

« ART. 127. — Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della regione può, nei trenta giorni dalla promulgazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale ».